

N. 00321/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00562/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2013, proposto da:

Comune di Barchi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Raffaella Mazzi,
con domicilio eletto presso Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso
Mazzini, 148;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Simoncini, con
domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza
Cavour, 23;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, rappresentata e difesa
dall'avv. Marisa Barattini, con domicilio eletto presso Ufficio Legale
A.S.U.R. in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40;

Asur Area Vasta N.1, Asur Area Vasta N.4;

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, rappresentato e difeso
dall'avv. Manila Cecchini, con domicilio eletto presso Avv. Riccardo Pagani
in Ancona, via Menicucci, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 735 del 20.05.2013, avente ad oggetto riduzione della frammentazione della rete ospedaliera, riconversione delle Piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in Attuazione della DGR 1696/2012;
- della delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 826 del 01.06.2013, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla sopra citata DGR n. 735/2013, nella parte in cui sottende la riconferma di quanto precedentemente sostituito;
- della delibera della Giunta regionale delle Marche n. 1696 del 3.12.2012, pubblicata sul BUR della Regione Marche in data 21.12.2012, avente ad oggetto: "Direttiva vincolante per i Direttore degli enti delle SSR per l'attuazione del D.L. 95/2012 convertito con legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini" ed il relativo allegato. In particolare il capitolo "La rete dell'assistenza ospedaliera" dell'allegato A ove viene previsto quale Obiettivo n. 3 riconversione delle piccole strutture "che le strutture con esclusione di quelle di Pergola ed Amandola che mantengono anche funzioni per acuti, in funzione della collocazione geografica, della viabilità, della riorganizzazione interna, saranno riconvertiti in parte ovvero quasi totalmente, con servizi di tipo Territoriale/residenziale e specialistico ambulatoriale ... le strutture almeno una per Area vasta, devono essere riconvertite n struttura sanitarie extraospedaliere per il trattamento del aziende sub- acuto. Tutte le altre strutture, con l'eccezione di quelle di Amandola e di Pergola, devono esser riconvertite da struttura per acuti a strutture per post acuti. La razionalizzazione in Area Vasta geograficamente intesa delle reti cliniche, con i criteri dell'obiettivo 2 contribuisce alla

riduzione dei posti letto (soppressione di UOC)" nonché le indicazioni programmatiche di cui all'Obiettivo n. 4 le aree di degenza per intensità di assistenza e obiettivo n.5 attivazione di strutture per l'assistenza al paziente sub acuto in quanto come poi confermato e approvato volte a trasformare la struttura ospedaliera di Fossombrone in Casa della Salute per le cc.dd. "Cure intermedie". Inoltre il capitolo "La rete dell'Emergenza-urgenza" dell'allegato A con gli obiettivi nr.1 Riorganizzazione della rete territoriale e nr.2 Revisione dei Punti di Primo Intervento (PPI), in quanto tradotte con i successivi atti qui gravati nel depotenziamento del PPI di Fossombrone, la cui operatività è passata da 24 a 12 ore, e, in generale, dei PPI dell'Area vasta nr. 1, anche mediante la riduzione di mezzi e personale medico di soccorso.

- della delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 920 del 17.06.2013 avente ad oggetto individuazione del numero , tipologia , distanza e disponibilità orari delle POTES territoriali regionali nella parte in cui la riconferma e prevede per Fossombrone la localizzazione di un MSA - Mezzo di Soccorso Avanzato (Ambulanza) presso la Casa della Salute, sottendendo alla trasformazione dell'attuale struttura ospedaliera e al depotenziamento dell'attuale P.P.I. 24 h in P.P.I. 12 h.

- ed ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti ivi compresi:

- la delibera G.R. Marche n. 648 del 06.05.2013
- la delibera G.R. Marche n. 1590 del 12.11.2012
- la delibera G.R. Marche n. 1537 del 31.10.2012
- la delibera G.R. Marche n. 1174 del 01.08.2012
- la delibera G.R. Marche n. 1137/2012 del 23.07.2012
- la delibera G.R. Marche n. 528 del 16.04.2012 atti tutti che indicano una eventuale riconversione dei posti letto a acuti in posti letto di lungodegenza e riabilitazione mai la trasformazione in casa della salute destinata a non

meglio precisate cure intermedie.

Il Piano di Area Vasta n. 1 approvato con Determinazione D.D. ASUR n. 31.07.2012 n. 639, nonché per quanto occorrer possa il verbale della Conferenza dei Sindaci 10-30/07/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche e di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- le ragioni di tutte le parti del presente giudizio sono più adeguatamente tutelabili con l'adozione di una pronuncia di merito;

- peraltro, ai fini dell'individuazione della data dell'udienza pubblica di trattazione, vanno considerati sia l'assenza, ad oggi, di un pregiudizio grave ed irreparabile (stante la natura programmatica degli atti regionali impugnati), sia il fatto che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di ulteriori aggiustamenti, legati sia alle scelte di politica nazionale (il che potrebbe implicare la proposizione di motivi aggiunti), sia all'eventuale spontaneo accoglimento da parte della Regione delle sollecitazioni che provengono dagli enti locali e da tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento di riassetto del SSR (il che potrebbe invece comportare la cessazione totale o parziale della materia del contendere).

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche:

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 ottobre 2014;

- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)